



Giustizia Sportiva

Prot 2354 del 21/12/2021

**DECISIONE N. 2/2021**  
**LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO**

Riunita con l'intervento dei Sigg.ri:

<b>RICCIULLI</b>	Avv. Antonio	Presidente
<b>GULLOTTA</b>	Avv. Fabio	Componente
<b>ORDINE</b>	Avv. Andrea	Componente

Sul reclamo proposto dal sodalizio ASD TT TORRE DEL GRECO avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale n. 34-2021/2022 del 9/12/2021, all'udienza del 21/12/2021 la Corte, a scioglimento della riserva, ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Con ricorso pervenuto via PEC in data 11/12/2021, la ASD TT TORRE DEL GRECO proponeva reclamo avverso la decisione n. 34-2021/2022 del 9.12.2021 con la quale il G.S.N. FITeT, in relazione alla gara Campionato a Squadre Maschili di Serie A2 gir. B tenutasi il 4/12/2021 tra ASD MARCOZZI e ASD TT TORRE DEL GRECO, aveva sanzionato il proprio atleta ██████████ con la squalifica da ogni competizione sportiva fino al 25/01/2022 e comminato a carico del sodalizio un'ammenda di € 50.00 "... a titolo di responsabilità oggettiva per i fatti compiuti" dall'atleta stesso.

Il tutto sulla scorta degli atti e fatti descritti nella "... relazione arbitrale relativa all'incontro in premessa, redatta dal G.A. Sig. Vitale Carmine" da cui si evinceva che il ██████████ già "... ammonito perché nel corso della quinta partita contestava dalla panchina una decisione assunta dal Giudice Arbitro" veniva successivamente "... espulso per avere invaso l'aera di gioco (scavalcando le transenne) ed inveito contro l'Arbitro con frasi offensive" così causando "... la sospensione temporanea dell'incontro, ripreso solo dopo il suo allontanamento avvenuto con l'intervento di una terza persona" per poi continuare "... ad insultare l'Arbitro anche dalla tribuna".

Ciò detto, sebbene "... alla fine dell'incontro lo stesso Atleta abbia riconosciuto sproporzionata la propria reazione ed abbia rivolto piene ed incondizionate scuse nei confronti del Giudice Arbitro" e giudicato "tale comportamento rilevante ai fini dell'applicazione di circostanza attenuante" il primo Giudice provvedeva come in premessa "Visti gli artt. 2-9-10-11 e 17) b del Regolamento di Giustizia [...] Considerato l'alto disvalore sociale per il comportamento sopra descritto, avendo tra l'altro lo Sport il compito di educare alla disciplina ed al rispetto delle regole, condannando ogni forma di violenza anche verbale".

**ITTF - ETTU**



## MOTIVI DELLA DECISIONE

La (pur pregevole) Difesa del sodalizio chiede di "... rideterminare la sanzione comminata in danno dell'atleta [...] limitandola al minimo edittale" - ovvero di ridurla ad equità - in ossequio al principio di ragionevolezza e di proporzionalità della pena, sancito, oltre e prima che in ambito sportivo, dalle norme dell'Ordinamento statale, anche di rango costituzionale (artt. 3 e 27 c. 3 Cost.).

Si giunge infatti a definire "assolutamente sproporzionata ed irragionevole" la sanzione irrogata all'atleta ██████████ "rispetto alla pur deprecabile condotta dal medesimo posta in essere"; condotta che, ampiamente e dettagliatamente descritta sia nella relazione arbitrale sia nella decisione impugnata, da un lato sarebbe stata "formalmente legittima visto il ruolo di capitano ricoperto dal ██████████ il quale era dunque l'unico componente del team reclamante abilitato ad interloquire col Giudice Arbitro" risultando, per altro verso, scaturita in reazione a un "fatto ingiusto altrui" ovvero "dalla assegnazione di un penalty point alla ASD n Torre del Greco durante il 5<sup>a</sup> incontro ai vantaggi del 5<sup>a</sup> set inflitto solo ed esclusivamente a causa di un "eccesso di esultanza" posto in essere dall'atleta della società reclamante in quel momento sul campo di gioco".

Conclude, infine, il reclamante distinguendo la "condotta ingiuriosa" - che si avrebbe dinanzi all'impiego di "espressioni idonee a ledere il decoro, la dignità o l'onore della persona alla quale sono rivolte [ovvero] tali da attribuire qualità personali negative al destinatario" - da quella soltanto "irriguardosa" (e dunque meno grave della precedente) da ravvisarsi in presenza di frasi "oggettivamente connotate da una palese mancanza di riguardo, o di rispetto, verso la persona cui sono destinate, così oltrepassando i limiti del diritto di critica".

Tuttavia, proprio condividendo lo schema logico prospettato dalla Difesa del sodalizio, questa Commissione non può fare a meno di denotare come i fatti ed atti contestati all'atleta debbano forzatamente ricondursi alla prima (più grave) e non alla seconda ipotesi.

Ed invero, basta leggere la relazione arbitrale ("Nel corso della gara nr. 5 tra gli atleti SHOLA e KAZEEM, sul risultato di 16-15 nel corso del 5<sup>a</sup> set a favore di Shola, comminavo un penalty point allo stesso perché dopo aver acquisito un punto si voltava verso la panchina avversaria per esultare in modo non regolamentare avendo avuto lo stesso precedentemente un avvertimento tramite cartellino giallo. A seguito di tale decisione l'atleta ██████████ scavalcava le transenne portandosi nell'area di gioco e sospendendo la gara in corsa venendo sanzionato con un cartellino giallo. Di seguito veniva verso la mia postazione gridando a voce alta "MA CHE CAZZO FAI? SEI RINCITRULLITO? ORA MI SPIEGHI PER QUALE MOTIVO HAI DATO UNA SANZIONE DEL GENERE? MA SEI SCEMO COGLIONE? VUOI FARCI PERDERE LA PARTITA? MA VEDI STO' STRONZO" ricevendo un cartellino rosso per le offese ricevute e per la sua pervicace volontà di non far proseguire la gara. Solo dopo avergli fatto ricordare che se non avesse ottemperato all'allontanamento dall'area di gioco sarei stato costretto a sospendere l'incontro ed all'azione del collega Prosperini che lo portava di peso fuori dalla stessa, l'atleta si dirigeva sulla tribuna continuando ad offendermi per alcuni minuti ancora") per rendersi conto di come nel rapporto di gara - fonte primaria di prova - siano puntualmente e precisamente descritte tutte le fasi dell'episodio contestato oltre che individuato il soggetto responsabile.

L'aver poi rivestito la qualifica di capitano aggrava ancor più la posizione dell'atleta mentre le scuse presentate dallo stesso al termine della gara sono state adeguatamente valutate dal G.S.N. nel determinare l'entità della sanzione di cui la CSA rileva la sostanziale congruità, proporzionalità



e correttezza, tenuto conto della gravità degli addebiti e delle conseguenze che ne sono derivate sul piano sportivo e non, nel pieno rispetto del principio di gradualità della pena.

Alle argomentazioni che precedono, che superano e assorbono ogni altra questione, conseguono il rigetto del reclamo e la conferma in ogni sua parte della sentenza impugnata.

**P.Q.M.**

Rigetta il reclamo.

Dispone l'incamerarsi della tassa di accesso ai servizi di giustizia sportiva.

Manda alla Segreteria Organi di Giustizia per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso

Roma 21 dicembre 2021

F.to Il Presidente

Avv. Antonio Ricciulli